



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alessandro	CRISCUOLO	- Presidente -	R.G.N. 25406/02
Dott. Donato	PLENTEDA	- Consigliere -	Cron. 543
Dott. Giulio	GRAZIADEI	- Consigliere -	Rep. 141
Dott. Giuseppe	MARZIALE	- Consigliere -	Ud. 07/10/05
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	- Rel. Consigliere -	

Oggetto  
*Procedo: restituzione capitale in petito*

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

LINEA CINQUE SRL, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZAVORRANO 12, presso l'avvocato MARIO GIANNARINI, rappresentata e difesa dall'Avvocato CARMELO MIRANDA, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

**contro**

GENNARO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 9, presso l'avvocato ALBERTO STAGNO D'ALCONTRES, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

2005

3302



avverso la sentenza n. 776/01 della Corte d'Appello di  
CATANIA, depositata il 31/10/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 07/10/2005 dal Consigliere Dott. Maria  
Rosaria CULTRERA;

udito per il ricorrente l'Avvocato MIRANDA che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Pasquale Paolo Maria CICCOLO che ha  
concluso per l'accoglimento del ricorso.

IL CASO.it

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'assemblea straordinaria della società LINEA CINQUE s.r.l., con delibera del 18.3.97, dispose il ripianamento delle perdite relative agli esercizi sociali 1993-994 e 1995, come risultanti dal bilancio chiuso alla data del 3.1.295 nell'importo di L.28.275.251, mediante utilizzo parziale del fondo per riserva straordinaria in L.7.196.000, e per il residuo in L.21.079.75 mediante riduzione del capitale sociale dal L.99.000.000 a L.77.920.249; coevamente aumentò il capitale sociale a L.920.000.000 utilizzando la somma di L.551.000.000 già in precedenza versata dai soci in conto aumento capitale, e per il resto mediante sottoscrizione di quote da offrire in opzione ai soci e in mancanza a terzi, ed assegnò al Sig. Antonino Gennaro, che era assente all'adunanza, il termine di gg. 15 per esercitare il diritto di opzione e versamento dei tre decimi. Stabilì infine di ridurre il quorum richiesto per le deliberazioni assunte in seconda convocazione, dai previsti  $\frac{2}{3}$  del capitale sociale ai  $\frac{2}{3}$  del capitale rappresentato dai soci intervenuti.

Il Gennaro impugnò la delibera innanzi al tribunale di Ragusa sostenendo, in ordine alla delibera di ripianamento delle perdite, che non ricorrevano le condizioni per la riduzione necessaria del capitale sociale, dal momento che le perdite erano d'importo inferiore ad un  $\frac{1}{3}$ .

A tutto concedere, l'operazione era comunque subordinata alla redazione da parte dell'amministratore di una situazione patrimoniale aggiornata a data non anteriore a quattro mesi, che non era stata invece sottoposta all'assemblea, e tale organo aveva perciò deliberato senza ridurre il capitale in proporzione delle perdite effettivamente accertate, ma sulla base del bilancio di chiusura dell'anno 1995, e prima dell'approvazione di quello dell'esercizio 1996, sottoposto al suo esame il 18.3.97.

Asserì inoltre che la formulazione del deliberato era ingannevole in ordine all'operazione di aumento del capitale sociale a L.920.000.000, siccome tale aumento era stato effettuato sul capitale originario di L.99.000.000 anziché su quello risultante dall'abbattimento eseguito per coprire la perdita, ed infine che la riduzione del capitale era errata dal momento che quello risultante dall'operazione in L.77.920.249 non rappresentava multiplo di cento in violazione dell'art. 2474 comma 3 c.c. .

Espose infine numerosi altri profili d'illegittimità della delibera di aumento del capitale sociale.

In ordine alla delibera di aumento del capitale sociale, sostenne che era stato erroneamente disposto un aumento per L.842.079.751 e non per L.821.000.000 (920.0000.000 meno 99.000.000) e l'intera operazione era viziata da causa illecita, dal momento che, lungi dal rispondere ad un'effettiva esigenza di ricapitalizzazione della società, mirava ad espropriarlo dei suoi diritti di socio di minoranza, la cui quota di partecipazione si era infatti ridotta al 20%. Nella realtà, infatti, nessuna somma era entrata effettivamente nelle casse sociali, considerato che i soci presenti all'adunanza avevano sottoscritto l'aumento, versando i tre decimi mediante imputazione di somme portate a deconto di crediti da ciascuno di essi vantati nei confronti della società.

L'operazione era altresì illegittima a mente degli artt.2495- 2439-2440 e 2342 comma 3 del cod. civ., siccome il previsto aumento del capitale sociale di L.843.079.752 non era multiplo di cento, e le somme appostate alla voce "conto aumento capitale", cui si riferiva la sottoscrizione dei soci presenti, non erano assimilabili alle riserve sociali ed erano anzi indisponibili, riferendosi al contratto di mutuo stipulato dalla società con la IRFIS in data 26.2.96.

In relazione all'aumento di capitale di L. 291.079.751, il termine per la sottoscrizione era stato previsto

it

Ⓟ

solo nei suoi confronti, e non anche per gli altri soci ed i terzi. Non era stata inoltre raccolta la dichiarazione di sottoscrizione dei soci presenti, che non potevasi reputare surrogata dalla presa d'atto del versamento dei tre decimi mediante l'imputazione sopra descritta, che realizzava peraltro, una compensazione inammissibile. Né era stata depositata una relazione patrimoniale aggiornata idonea a specificare la natura monetaria della anticipazioni infruttifere.

Quanto infine alla modifica della maggioranza ai fini della validità delle delibere assunte in seconda convocazione, la delibera era nulla, quanto meno con riferimento alle delibere assunte in sede di assemblea straordinaria).

Il tribunale adito, nel contraddittorio della società convenuta, respinse la domanda in ciascuna delle sue articolazioni con sentenza del 20.1/2.3.99, contro la quale il Gennaro, reiterando solo parte delle doglianze esposte in primo grado, propose impugnazione innanzi alla Corte d'appello di Catania, che con la pronuncia in epigrafe n.776 del 23.7-31.10.2001, ha accolto il gravame, ma solo in reazione alla censura relativa al ripianamento delle perdite, rigettandole nel resto. Quest'ultimo giudice ha sostenuto che pur non essendo l'operazione attuata ricollegabile all'ipotesi disciplinata dall'art. 2446 c.c., dal momento che le perdite non superavano il terzo del capitale sociale, nondimeno risultava violato il diritto d'informazione dei soci, che rappresenta principio di ordine generale vigente per qualsivoglia operazione di ripianamento delle perdite, siccome non <sup>era stata</sup> risultava depositata la situazione patrimoniale aggiornata, strumentale, anche nel caso di specie, a tutelare l'interesse sostanziale del socio a conoscere lo stato patrimoniale reale dell'ente.

Nella specie invero, rilevava in punto di fatto, l'assemblea aveva deliberato sulla base dell'ultimo bilancio relativo all'esercizio 1995, anteriore di due

it

lp

anni e tre mesi all'adunanza, e senza altra informativa, né in termini positivi, mediante situazione patrimoniale aggiornata, né in negativo, mediante comunicazione circa il non mutamento delle condizioni della società rispetto al bilancio 1995.

Di certo invece, come emerso dal bilancio redatto al 31.12.96 approvato nell'assemblea del 30.6.97, si erano verificati mutamenti, siccome l'esercizio 1996 si era chiuso con un utile di L.313.543 ed inoltre, come risultava dalla relazione d'accompagnamento dell'amministratore, nell'agosto 1996 la società aveva acquisito un lotto di terreno esteso per mq.7.500, ed aveva incassato in data 27.2.97 dal M.I.C.A. il mandato <sup>di</sup> pagamento relativo al 90% del contributo in conto capitale, che era stato utilizzato per estinguere il debito verso la IRFIS e ridurre altre posizioni debitorie.

La corte territoriale ha inoltre respinto l'eccezione con cui la società aveva dedotto che tale ultima circostanza, essendo stata rilevata solo in grado d'appello, era nuova e pertanto inammissibile, asserendo che essa non era oggetto di eccezione in senso proprio ma di mera allegazione difensiva, con cui il Gennaro, peraltro invertendo l'onere probatorio, aveva inteso suffragare la dedotta violazione del diritto dei soci alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale dell'ente. Gravava infatti sulla società l'onere di dimostrare che nel lasso intercorso tra il bilancio chiuso al 1995, posto a base dell'operazione, e la data ~~della~~ dell'adunanza, non si erano verificate imputazioni che avessero inciso sul patrimonio sociale.

Il mandato di pagamento del contributo MICA inoltre, come emerso dalla relazione allegata al bilancio chiuso al 31.1.296, era stato già emesso in data 27.2.97, sicché l'amministratore avrebbe dovuto attivarsi per averne conoscenza e renderne edotta l'assemblea.

La corte di merito ha quindi annullato la delibera controversa in relazione alla riduzione del capitale sociale e, in via derivata, nella parte in cui era stato approvato l'aumento del capitale sociale sino all'importo di L.920 milioni, dichiarando assorbiti gli altri motivi inerenti a tale ultimo deliberato e rigettando le ulteriori censure.

Contro quest'ultima decisione la società Linea Cinque ha proposto il presente ricorso per cassazione che ha affidato a cinque mezzi.

L'intimato ha resistito con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare devesi dichiarare l'inammissibilità del <sup>contro</sup> ricorso siccome risulta tardivo. Ed infatti, la richiesta di notifica di tale atto, eseguita a mezzo il servizio postale, risulta formulata in data 28 novembre 2002, quando era ormai scaduto il termine posto dall'art. 370 comma 1 ° c.p.c., risultando il ricorso principale notificato in data 4.10.02.

Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2446 c.c., nonché correlato vizio di contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato il principio tratto dalla norma contenuta nell'art. 2446 c.c. pur nella espressa consapevolezza che il caso di specie non rientri né nel paradigma della suddetta disposizione, né nella previsione più grave dell'art. 2447 c.c., essendo pacifico in fatto che la riduzione del capitale venne disposta in presenza di perdita inferiore al terzo del capitale sociale ed era perciò facoltativa.

La corte territoriale ha invero "improvvisato" un'estensione analogica dell'art. 2446 c.c., che è norma non passibile d'interpretazione elastica, senza supportare il suo approdo con motivazione adeguata.

Il resistente replica alla censura sostenendone l'infondatezza e richiamando a conforto la pronuncia di

questa Corte emessa in sede penale n.12018 in data 21.10.99, che ha asserito che l'assemblea societaria in tema di riduzione del capitale sociale per perdite deve essere previamente informata circa la sua reale condizione patrimoniale.

Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2446 c.c. "sotto il profilo del dovere d'informazione dei soci" e violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., e sostiene a conforto della sua denuncia che, pur se si ammettesse l'applicazione per analogia del disposto dell'art. 2446 c.c., nondimeno la conclusione cui è pervenuto il giudice del gravame sarebbe errata, siccome in fatto i soci erano stati preventivamente ed ampiamente informati sia delle ragioni che rendevano opportuna l'adozione della delibera, sia dello stato patrimoniale della società, che rimase immutato sino alla data della sua approvazione.

Ed infatti, la modifica dello stato patrimoniale è stata solo eccepita dal Gennaro, che non ha tuttavia adempiuto all'onere di darne dimostrazione con adeguati elementi di riscontro documentali, quanto meno in ordine all'acquisizione da parte della società del terreno esteso per mq. 7.500.

In relazione al mandato di pagamento del contributo Mica, con cui, secondo la corte d'appello, venne coperto il debito verso il IRFIS e ridotto quello verso le banche e fornitori con abbattimento degli oneri finanziari, chiarisce che l'accredito risale all'aprile 1997 ed è dunque successivo alla data della delibera impugnata.

Col terzo mezzo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2446 c.c. "per erroneità dei presupposti", rilevando a suffragio di tale enunciazione che, se anche per ipotesi si ritenesse che non si sia per tempo e con precisione assolto all'obbligo d'informare i soci sulla situazione patrimoniale della società, dal momento che le perdite

it

to

erano inferiori ad un terzo del capitale sociale, l'amministratore non era però tenuto a rispettare il dettato contenuto negli <sup>artt.</sup> 2446 e 2447 c.c.

Il resistente si richiama al riguardo alle osservazioni svolte in ordine al primo mezzo.

Col quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2377 c.c. e 112 c.p.c., assumendo che la corte catanese ha esorbitato dai limiti del sindacato di mera legittimità demandatole, che non le consentiva di verificare nel merito l'opportunità e la convenienza dell'operazione contestata.

Con l'ultimo motivo, infine, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., osservando che la vicenda riguardante il contributo Mica assume la connotazione di eccezione vera e propria, ampliando il thema decidendum, e in quanto dedotta in comparsa conclusionale, doveva essere dichiarata inammissibile.

Il Gennaro obietta sui motivi esposti che la società ha deliberato sulla base del bilancio risalente all'esercizio 1995, senza porre i soci in condizione di avere conoscenza dell'evoluzione della sua situazione patrimoniale effettiva, che l'amministratore aveva l'obbligo di comunicare preventivamente.

In questa cornice la deduzione dell'emissione del mandato di pagamento del contributo Mica non rappresenta eccezione processuale vera e propria, e, comunque, la circostanza risulta provata.

Il primo ed il terzo motivo, che presentano profili di connessione e possono perciò essere esaminati congiuntamente, appaiono privi di fondamento.

Con i suddetti mezzi la ricorrente articola la sua censura deducendo in sostanza non solo che l'ipotesi di specie non è regolata dalla disposizione contenuta nella norma testuale applicata dalla corte territoriale- art. 2446 c.c.-, ma altresì che le regole che governano le ipotesi tipiche contemplate sia nella

it

dp

suddetta norma che nel successivo art.2447 c.c, non si possono applicare per analogia.

Ne trae perciò il corollario che ai fini dell'adozione della delibera di ripianamento delle perdite controversa non occorre che l'amministratore depositasse la situazione patrimoniale aggiornata, essendo sufficiente all'uopo l'ultimo bilancio disponibile sottoposto all'assemblea, siccome esso era idoneo a testimoniare lo stato patrimoniale sociale.

In questa prospettiva, come si denuncia inoltre nel secondo e nel quarto motivo, era onere del socio che ha proposto l'opposizione dare la prova che, nel merito, le risultanze di bilancio non erano veritiere.

La corte d'appello siciliana ha risolto la questione così dibattuta sulla premessa di principio che la norma citata esprime una regola di carattere generale, applicabile in ogni caso in cui l'assemblea interviene sul capitale sociale, che salvaguarda il diritto dei soci alla preventiva informazione, che nella specie è stato invece violato. In questa chiave, apprezzando in linea di fatto le circostanze concrete sottoposte al suo esame, ha quindi riscontrato che la formulazione dell'ordine del giorno non fornì idonea informazione ai soci sulla reale situazione patrimoniale della società, sicché essi deliberarono senza tener conto delle mutate condizioni, che medio tempore erano intervenute, le quali sono state rappresentate in giudizio dal socio opponente, benché non ne avesse neppure l'onere di allegazione, né tanto meno di provarne la sussistenza.

Questa decisione appare corretta.

Nel caso di specie si discute in materia di riduzione nominale del capitale sociale, vale a dire eseguito per adeguare il capitale sociale al patrimonio netto, che rappresenta ipotesi che non è specificamente regolata dal legislatore, che ha invece predisposto specifica disciplina nell'art. 2445.c.c. per il caso di riduzione, anch'essa facoltativa, ma effettiva, vale a dire per esuberanza, e per quello di riduzione per

perdite, ma non già facoltativa bensì obbligatoria, che è oggetto della previsione testuale dell'art. 2446 c.c., e per la species più grave in cui il capitale sociale sia stato totalmente eroso a causa delle perdite, dell'art. 2447 c.c..

Per quel che ora interessa, restano irrilevanti le altre ipotesi tipiche di riduzione del capitale, di cui agli artt. 2357 comma 4 e 2357 bis, 2437, 2343, 2344 e 2440 del cod. civ., dal momento che il caso di specie è riconducibile al solo caso di riduzione per perdite.

Emerge chiaramente dal quadro normativo riferito che, delle tre ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite, quella per perdite inferiori al terzo e le altre due per perdite superiori al terzo, la prima, che ricorre nel caso in esame, non è stata specificamente regolamentata.

Tale constatazione non legittima tuttavia l'affermazione di esistenza di un vuoto normativo cui consegua un'articolazione dell'operazione rimessa alla mera discrezionalità dei singoli enti, i quali rimarrebbero liberi di disciplinarla secondo criteri e scansioni che finirebbero per essere del tutto difformi da caso a caso, a seconda delle singole specifiche previsioni statutarie.

Osta a ciò il rilievo che la fattispecie realizza un'operazione che per sua stessa natura è destinata ad incidere sull'assetto sociale, e quindi ad interferire nella sfera soggettiva dei soci, e segnatamente sul loro interesse alla distribuzione degli utili, i quali perciò devono essere destinatari d'informazione interna, e spiega altresì influenza anche sugli interessi dei terzi, segnatamente dei creditori sociali, le cui ragioni sono garantite proprio dal capitale sociale.

Di qui l'esigenza, di evidente pregnanza, che essa si attui alla stregua di un modello astrattamente predefinito, che offra adeguata garanzia di protezione sia per l'una che per l'altra categoria di soggetti

interessati, che, nel silenzio del legislatore, deve necessariamente mutarsi dall'istituto, espressamente regolamentato dall'art. 2446 c.c..

In questa prospettiva, il richiamo al divieto di applicazione per analogia cui si richiama la ricorrente, che in realtà non contesta l'applicabilità del procedimento previsto dalla norma riferita ma ne pretende piuttosto applicazione solo parziale, è del tutto privo di rilievo, dal momento che la specificità della disciplina contenuta in quest'ultima norma non è correlata alla tassatività delle ipotesi alle quali si applica, vale a dire non esprime un rapporto di specialità della regolamentazione prevista per singole e specifiche materie rispetto ad una regola di carattere generale.

Siffatta specificità risponde invece all'esigenza di predeterminare, mediante scansioni ed adempimenti prestabiliti, un modello astratto di riduzione del capitale sociale per perdite, in ragione della gravità degli effetti connessi all'operazione ed alla rilevanza che essa è destinata a dispiegarsi dentro e fuori il ceto sociale, improntandolo a principi regolatori, di carattere e portata generale.

È perciò evidente che nella specie la disciplina applicabile all'operazione di riduzione per perdite del capitale -non espressamente regolamentata- non deve individuarsi conducendo l'indagine esegetica sul solco del canone dell'analogia, ma piuttosto va accertata nella cornice del criterio posto dall'art. 12 comma 2 delle preleggi, che stabilisce che la controversia che non può essere decisa con una precisa disposizione può essere risolta secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'approdo della corte di merito si fonda su questa impostazione ed è quindi corretto.

Individuato nella sua effettiva portata applicativa alla luce degli interessi che nella mens legis mira a tutelare, il principio generale ricavato dalla norma

che regola l'operazione nel caso di perdita che superi il terzo del capitale sociale, governa, in conclusione, sia il caso più grave di cui all'art. 2447 c.c. per il quale è espressamente richiamato, che quello meno grave in esame, seppur, con riguardo a quest'ultimo, con i necessari adattamenti resi necessari dalla sua peculiarità, discendente dalla discrezionalità dell'operazione connessa alla minore entità della perdita.

In ragione di ciò, può senza dubbio sostenersi che l'amministratore non ha l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea, siccome l'operazione non solo non è urgente ma, come si è rilevato, ha altresì natura discrezionale, ma è invece tenuto a depositare presso la società una situazione patrimoniale che sia "aggiornata", dal momento che, non diversamente dal caso di riduzione obbligatoria, anche in caso di riduzione facoltativa vige l'esigenza imprescindibile che il ceto sociale sia reso edotto dell'effettiva condizione patrimoniale dell'ente, mediante una relazione che fotografi lo stato patrimoniale dell'ente, e risponda, a canone di adeguatezza, in rapporto alla suddetta esigenza d'informazione interna, ed a quella connessa, non meno rilevante, che l'intervento sul capitale e l'impiego delle risorse sia proporzionata al reale fabbisogno della società, solo se è riferita ad una data che sia prossima all'adunanza. Ed invero, siffatta contiguità cronologica ha lo scopo di garantire che la riduzione del capitale sociale assolva alla funzione di far coincidere l'entità del capitale nominale con quella effettiva, riconducendo l'una all'altra se e quando effettivamente esso sia divenuto inferiore a quello indicato nell'atto costitutivo (cfr. Cass. n. 5740/2004).

E come questa Corte ha sostenuto in quest'ultima pronuncia, l'anzidetta situazione patrimoniale, che anche nel caso con essa deciso era surrogata

dall'ultimo bilancio d'esercizio, deve perciò riferirsi ad un intervallo minimo di tempo rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, poiché solo se di data recente, come lo stesso bilancio, consente idonea informazione ai soci, sempre che non siano sopravvenuti medio tempore fatti sopravvenuti significativi.

Ne discende che, sebbene nella norma contenuta nell'art.2446 c.c. non risulti predeterminato testualmente quale debba essere siffatto intervallo temporale, risulta palese che nella *mens legis* l'esigenza di adeguatezza impone che lo *spatium temporis*, che nel diritto vivente è stato variamente individuato, non sia, com'è invece avvenuto nella specie, eccessivamente dilatato.

Correttamente, perciò, il giudice del gravame ha ritenuto che il riferimento alla situazione patrimoniale, consacrata nell'ultimo bilancio che era stato approvato ad epoca risalente a ben due anni prima dell'adunanza, non rendesse appropriata informazione ai soci, benchè si trattasse dell'"ultimo" bilancio approvato.

In questa prospettiva, gravava sulla società, e non certo sul socio opponente, che pur si fece carico di allegare circostanze contrarie alle risultanze del bilancio, l'onere di dimostrare di aver deliberato versando in una condizione patrimoniale equivalente a quella documentata in consuntivo, e che per l'effetto, nel lasso di tempo intercorso fra la data in cui esso venne approvato e la data dell'adunanza, non fossero intervenute immutazioni incidenti sul suo patrimonio.

L'allegazione da parte dell'opponente delle circostanze che hanno smentito tale corrispondenza non rappresentava pertanto eccezione in senso proprio, ma mera deduzione difensiva, che è stata corredata da elementi probatori regolarmente acquisiti al bagaglio processuale, e perciò liberamente apprezzabili da parte del giudicante, ai fini della formazione del suo convincimento (v. Cass. n. 6957/2001).

Di qui il rigetto del secondo e del quinto motivo, anch'essi logicamente connessi.

È evidente infatti che la preclusione posta dall'art. 345 c.p.c. non opera con riferimento agli argomenti dedotti a sostegno di tesi difensive.

Il restante quarto motivo appare anch'esso infondato.

La corte di merito, che ha esposto il suo percorso logico ed argomentativo con motivazione chiara, esaustiva ed immune da vizi logici, non ha espresso alcun giudizio sull'opportunità della delibera, ma ha limitato la sua verifica ai soli profili attinenti alla sua legittimità, ed in questa sola chiave prospettica ha apprezzato le circostanze addotte dall'opponente, vale a dire l'acquisto del terreno e la riscossione del contributo Mica di cui si è sopra riferito, pervenendo alla sua decisione conclusiva sul rilievo che, al momento della delibera, la condizione patrimoniale della società fosse ormai variata rispetto a quella consacrata nel bilancio richiamato.

L'apprezzamento delle suddette circostanze rientrava nel potere esclusivo del giudice del merito e, siccome adeguatamente motivato, non può essere sindacato in questa sede di legittimità.

Tutto ciò premesso il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in considerazione dell'inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7.10.05

Il Consigliere est.

*M. M.*

Il Presidente

*Alessandro Piccini*

CORTE DI LEGGI  
EDIZIONE

Deposito

il **13 OTT 2006**

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE  
*Andrea Bianchi*